



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

SEZIONE CIVILE

Verbale del procedimento civile iscritto al R.G.C.C. n. 8/2022,

promosso da

Parte_1

nei confronti di

Controparte_1

Oggi, **mercoledì 11 settembre 2024**, innanzi al dott. Emanuele Picci, alle ore **10:06**, sono presenti:

l'avv. CACCIAGUERRA MAURO, per la parte *Parte_1* ;

l'avv. TOMBACCINI CLAUDIO, in sostituzione con delega orale dell'avv. CHIARINI FABIO, per la controparte *Controparte_1* .

I difensori comparsi si riportano ai propri scritti chiedendo che la causa venga decisa rinunciando alla lettura in presenza della sentenza.

Il Giudice

Dopo breve discussione orale si ritira in camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. Non sono presenti i procuratori delle parti.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 8 di registro generale dell'anno 2022, avente ad oggetto:
appalto: altre ipotesi ex artt. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.);

promosso da

Parte_1, C.F. *C.F._1*, rappresentato e difeso dall'avv.
CACCIAGUERRA MAURO, C.F. *C.F._2* elettivamente domiciliato in VIA
CIGNANI N.40 47100 FORLÌ, giusta procura in atti;

attore

nei confronti di

Controparte_1 (c.f. *C.F._3*, rappresentato e difeso dall'avv.
CHIARINI FABIO (c.f. *C.F._4*), domiciliato in VIA VALLE D'AOSTA N. 36
40139 BOLOGNA, in virtù di procura in atti;

convenuto

-ooOoo-

Conclusioni per *Parte_1* :

*«Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione ed in accoglimento dei motivi di cui in narrativa, condannare *Controparte_1* quale titolare dell'omonima impresa individuale, a restituire a *Pt_1* [...] la somma di €. 6.622,35 IVA compresa indebitamente percepita a fronte della mancata esecuzione delle corrispettive opere pattuite e non realizzate o solo parzialmente realizzate, condannandolo altresì al risarcimento del danno per aver ritardato di oltre 6 mesi la realizzazione delle opere di cartongesso e fibra, bloccando il cantiere ed impedendo così il lavoro degli altri artigiani che dovevano intervenire. una volta che il *CP_1* avesse terminato i lavori di propria competenza, danno quantificato equitativamente in €.3.000,00; e così in totale*

condannando il convenuto al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di €9.622,35 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo.

Con vittoria di spese e compensi del giudizio e sentenza provvisoriamente esecutiva come per Legge».

Conclusioni per **Controparte_1** :

«Si chiede all'Ecc.mo G.U. del Tribunale adito

- Di respingere le domande avanzate

- Di condannare ex art. 96 cpc l'attore per avere agito in evidente mala fede, sapendo di essere lui debitore del

CP_1

-Spese interamente refuse».

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. **Parte_1** , quale committente, ha citato in giudizio la ditta individuale **Controparte_1** in persona dell'omonimo titolare, chiedendo la condanna alla restituzione della somma di € 6.622,35, IVA compresa, oltre al risarcimento del danno determinato in misura equitativa di € 3.000,00, a titolo di danno da ritardo di oltre 6 mesi nell'esecuzione delle opere di cartongesso.

1.1. L'attore ha esposto che, nel mese di gennaio 2021, contattava la ditta artigiana di **Controparte_1** per l'esecuzione di lavori edili di cartongesso e fibra presso l'immobile di sua proprietà ubicato a Predappio in via G. Carducci e che, nonostante i lavori fossero già iniziati alla fine del mese di gennaio, il relativo preventivo era stato tra le medesime parti definitivamente concordato solo il 13.2.2021.

1.2. A dire della difesa attorea, la convenuta ad inizio marzo 2021 aveva sospeso ogni attività in cantiere comunicando che la medesima sarebbe ripresa il prima possibile.

Successivamente, malgrado i ripetuti solleciti dell'attore, la ditta aveva ripreso a lavorare solo per qualche giorno prima a fine maggio, e poi nei primi giorni del mese di luglio 2021, per poi abbandonare definitivamente il cantiere a fine luglio.

In data 04.08.2021, a seguito di un incontro tra le parti, il sig. **CP_1** si impegnava per iscritto a concludere le opere di sua competenza entro il 31.8.2021 (v. doc. n. 9 fasc. **Pt_1** chiedendo il pagamento anticipato di parte delle lavorazioni ancora da eseguire.

In esecuzione di detto accordo, i lavori riprendevano il giorno 09.08.2021 con l'intervento di un operaio della ditta convenuta, ma anche tale attività si protraeva solo per pochi giorni.

Nonostante ulteriori solleciti, anche a mezzo pec, l'impresa artigiana non riprendeva più i lavori ed il cantiere veniva definitivamente abbandonato, lasciando opere parzialmente realizzate e/o non rifinite.

1.3. L'attore ha dedotto di aver versato al convenuto la somma complessiva di € 17.000,00, oltre iva, a fronte del minor corrispettivo dovuto per le opere effettivamente eseguite pari ad € 10.632,36, oltre iva, con conseguente diritto alla restituzione della differenza versata in aggiunta, pari ad € 6.622,35 (iva al 4% compresa), e diritto al pagamento dell'importo di € 3.000,00, determinato in via equitativa, quale risarcimento danni per il ritardo di oltre 6 mesi nell'esecuzione dei lavori di cartongesso e fibra.

1.4. Nel costituirsi in giudizio, il convenuto *Controparte_1*, quale titolare della ditta omonima, ha affermato di avere espletato correttamente l'incarico e di non averlo potuto completare per causa allo stesso non imputabile.

Più specificatamente, ha dedotto che tra le parti è intercorso un rapporto di prestazione d'opera per la sola posa di cartongesso non disciplinato da alcun contratto scritto e che l'ulteriore accordo del 06.08.2021 fu raggiunto solo per favorire i pagamenti dell'odierno attore, il quale versava gli acconti in ritardo.

Lo stesso, inoltre, ha evidenziato che alcuna restituzione di somme sarebbe dovuta, posto che i lavori svolti dall'impresa artigiana *"hanno avuto un costo commerciale reale di euro 26.248,00 – ben superiore a quanto contrattualizzato, e ben superiore a quanto pagato"*, come risulta dalla perizia in atti.

1.5. Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno da ritardo, parte convenuta nel contestare la relativa esistenza ha fatto presente che, trattandosi di accordo verbale, non era ravvisabile alcun termine finale di consegna dei lavori.

Sulla scorta di tali premesse, la convenuta ha concluso per il rigetto della domanda attorea e la condanna di quest'ultima ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

2. Così sinteticamente descritte le posizioni delle parti, giova rammentare che, con ordinanza del 06.07.2022, veniva formulata una proposta conciliativa giudiziale ex art. 185-bis, c.p.c., del seguente tenore: '*Controparte_1* *si obbliga a corrispondere, a titolo dei fatti di cui è causa (r.g. n. 8/2022), in favore di Parte_1, la somma onnicomprensiva di € 3.900,00, inclusi accessori. Spese di lite compensate*'.

Con note del 12.07.2022, l'attore comunicava la propria accettazione, mentre il convenuto faceva pervenire, a mezzo nota del 13.07.2022, il rigetto con la seguente motivazione *"La presente per comunicare che il convenuto non accetta la proposta 185 bis cpc del 6.7. u.s."*.

2.1. Il giudizio, pertanto, proseguiva con la concessione dei termini per le memorie *ex art.* 183, co. 6°, c.p.c., dopodiché, con successiva ordinanza del 21.4.2023, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di rispondere ai seguenti quesiti:

“1) identificare il direttore dei lavori e l'impresa affidataria che ha partecipato ai lavori oggetto di causa;

2) descrivere lo stato dei luoghi;

3) chiarire la sussistenza di vizi e difetti del tipo di quelli lamentati (parzialità delle lavorazioni indicate nel preventivo del 13.2.2021, v. all. 1 in fasc. attore);

4) dire se le cause dei vizi, difetti e danni lamentati siano da addebitare a comportamenti e/o omissioni di controparte, individuando le responsabilità;

5) alla luce dei pagamenti già effettuati, contabilizzare il residuo dare-avere fra le parti.”

2.2. Una volta concluso l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e depositato l'elaborato peritale in data 7.11.2023, la causa veniva inoltrata all'udienza odierna per essere decisa nei termini che seguono (ordinanza del 18.12.2023).

3. Ebbene, sulla scorta delle evidenze documentali e delle circostanze non specificamente contestate dalla convenuta, è da assumersi come provato il fatto che tra le parti intercorresse un rapporto negoziale, in esecuzione del quale la ditta convenuta ebbe ad eseguire lavori in cartongesso presso l'immobile di proprietà dell'ingegnere **Pt_1** ubicato in Predappio, alla via G. Carducci.

3.1. Tale circostanza pacifica viene segnalata anche dal CTU, allorquando a pag. 4 del proprio elaborato, rileva che: *“Successivamente venivano dichiarate dalla committenza numerose altre Imprese Esecutrici affidatarie di singole lavorazioni speciali fra cui due per opere in cartongesso, oggetto del contenzioso, utilizzando il modulo detto “Allegato al modulo 1_Altre Soggetti, Altri tecnici, altre imprese- versione 2017”[...] nel modulo depositato successivamente al n.865_21, è stata indicata la ditta **Controparte_1** con sede in Forlì in via Montanara Comunale 644 (allegato 1), parte convenuta nella presente causa”*.

D'altronde, è documentale la circostanza che l'attore ebbe a corrispondere acconti, pari ad € 17.000,00, e ciò non è contestato dal convenuto, il quale ha solo opposto che i primi € 3.000,00 vennero dall'attore corrisposti a chiusura di un lavoro che era stato dato *“in gestione”* ad un'altra ditta che non lo aveva portato a termine, tuttavia, tale assunto difensivo è rimasto sguarnito di supporto probatorio.

3.2. A sostegno della domanda attorea, la difesa ha versato in atti sia il preventivo concordato, sia la documentazione attestante i versamenti corrisposti alla ditta convenuta, sia le pec di sollecito inviate per la ripresa dei lavori, sia una perizia contenente la descrizione delle

problematiche indicate in citazione unitamente ad una serie di immagini raffiguranti lo stato delle lavorazioni.

Come anticipato, è stata espletata una consulenza tecnica, con incarico assegnato all'ingegnere

Tes_I il quale ha riscontrato la “[...] *non corrispondenza fra l’assetto planimetrico degli ambienti riportati nel progetto depositato presso gli uffici comunali e quanto realizzato, anche relativamente alle lavorazioni oggetto di causa, opere in cartongesso*”.

Il medesimo ha evidenziato che le lavorazioni per cui è causa: “[...] *sono state praticamente completate da altra impresa esecutrice successivamente incaricata, per cui a parte il rilievo per la determinazione delle misure delle opere eseguito in contraddittorio con i CTP delle parti in causa, per determinare lo stato di attuazione delle stesse al momento del contenzioso e quindi quantificare la parzialità delle opere [...]*”, facendo presente “[...] *uso dei documenti e delle foto allegate agli atti di causa.*”.

3.3. Sempre in risposta al quesito n. 3, il c.t.u ha dato atto che “... *il rilievo fatto in contraddittorio con i CTP delle parti, ha verificato la sostanziale corrispondenza fra misure e computo metrico allegato alla perizia di parte attrice redatta dal geom. **Per-** e che i CTP presenti hanno sostanzialmente condiviso lo stato avanzamento dei lavori rilevabile, al momento delle lamentazioni, dalle fotografie allegate agli atti di causa e quindi la parzialità delle lavorazioni di cui agli atti di causa.*

Allo stesso modo per i vizi lamentati, nello specifico la mancata stuccatura delle lastre di cartongesso, non essendo rilevabile oggi sul posto, da un’analisi delle foto allegate agli atti è comunque visibile in maniera abbastanza diffusa, mentre risulta difficile verificare relativamente alle singole pareti la non esecuzione a regola d’arte.”

Nell’elaborato è dato leggere, in risposta al quesito n. 4, che “... *dal sopralluogo effettuato in data 07.06.2023 non risulta possibile determinare la presenza di vizi, difetti e danni lamentati da parte attrice in quanto le lavorazioni oggetto di causa sono state ad oggi completate da altra impresa esecutrice.*

Rifacendosi agli atti di causa quali la relazione fotografica allegata alla perizia di parte attrice, è evidente che le lavorazioni oggetto di contratto non siano state completate dalla ditta incaricata identificata nella controparte ditta

CP_I ”

3.4. Da ultimo, in ordine al quesito n. 5, ha evidenziato che “...*Per determinare il valore delle lavorazioni, al momento delle lamentazioni di parte attrice, è stato eseguito un rilievo delle opere oggetto di causa in presenza dei CTP il 07.06.2023.*

Gli stessi CTP inoltre hanno anche confermato, per singola opera, la quota di parzialità di esecuzione al tempo delle lamentazioni, sulla base dei documenti allegati agli atti, utilizzati come base per effettuare il rilievo (allegato 3), non essendo possibile utilizzare planimetrie depositate in comune in quanto non corrispondenti a quanto realizzato.

Il risultato del rilievo sulla base di quanto sopra descritto (allegato 5), verificate singolarmente le pareti, le contropareti, i controsoffitti e le vele ha confermato le seguenti quantità complessive, ragguagliate in base alla parzialità di esecuzione al momento delle lamentazioni, quantificata in percentuale, divise in base alle voci appaltate nel preventivo del 13.02.2021:

- *Pareti da 12,5cm con lana 118,45 mq*
- *Pareti da 10,0cm con lana 78,36 mq*
- *Contropareti 46,28 mq*
- *Controsoffitti 71,69 mq*
- *Vele 7,44 ml*

Relativamente alle forometrie per posizionamento delle scatole elettriche, altra voce di preventivo, risulta difficile dalle foto quantificare quante ne erano state eseguite al momento delle lamentazioni, non essendo peraltro visibili nelle foto allegate agli atti, si è ritenuto congruo non contabilizzarle.

Per quanto riguarda la posa dei controtelai delle porte interne non essendone stato definito il prezzo nel preventivo del 13.02.2021, è stato utilizzato il prezzo presente nel prezziario ER 2021 relativo a tale lavorazione, ribassato del costo della fornitura, moltiplicato per il numero delle porte.

Infine relativamente ai rifiuti lasciati in cantiere relativi alle lavorazioni di cui all'appalto, non essendo più presenti sul posto, risulta impossibile determinarne la proprietà, se siano stati smaltiti in discarica od utilizzati per terminare i lavori, non essendo allegati agli atti documenti che lo attestino.

Si ritiene quindi in mancanza di prove di non quantificarne il costo di smaltimento.”

3.5. Alla luce di tali considerazioni, il consulente tecnico d'ufficio ha precisato che “... per quantificare le opere è stato effettuato rilievo di quanto realizzato e per poter attribuire una percentuale di esecuzione al momento delle lamentazioni sono stati utilizzati i documenti di cui agli atti di causa, confermati durante il sopralluogo anche dai CTP delle parti. Dai conteggi effettuati risultano pagate cifre maggiori dell'ammontare del valore delle opere eseguite [...]” per cui deve essere restituito alla parte attrice l'importo di € 4.271,00 – così come rettificato a seguito delle controdeduzioni alla bozza di perizia trasmessa dai rispettivi cc.tt.pp. delle parti – “... determinato sottraendo l'ammontare delle opere riconosciute pari a 12.729,00 euro (allegato 12) alla cifra già pagata dalla parte Attrice alla Convenuta pari a 17.000,00 euro (allegato 4)”.

3.6. L'operato del consulente dell'Ufficio va condiviso e l'elaborato risulta esente da censure di ordine logico-giuridico, tenuto conto della compatibilità e dell'univocità delle risultanze rispetto al restante materiale documentale già in atti.

Pertanto, la domanda va accolta.

4. In ordine alla domanda risarcitoria, invece, va osservato che la medesima è carente della prova del pregiudizio (“per aver ritardato di oltre 6 mesi la realizzazione delle opere di cartongesso e fibra, bloccando il cantiere ed impedendo così il lavoro degli altri artigiani...”, e a ciò non può soccorrere il potere equitativo di liquidazione del danno.

4.1. Al riguardo, è necessario svolgere una premessa.

La liquidazione del danno per via equitativa differisce completamente dalla c.d. *equità sostitutiva* che, ai sensi dell’art. 113, c.p.c., accorda al giudice di pace il potere di *fare* giustizia del caso singolo, individuando cioè una regola di equità che possa adattarsi alle particolarità di quanto emerso innanzi a lui.

4.2. Diversamente, ora si discute di altro potere, ossia della c.d. *equità integrativa* o detta anche *correttiva* limitatamente alla determinazione del danno, in ossequio all’art. 1226, c.c.: «*Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa*».

In tal senso, la Suprema Corte: “*L'esercizio del potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo ad un giudizio non già di equità, ma di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con la conseguenza che la sentenza emessa dal giudice nell'esercizio di tale potere non è assoggettata ai limiti di appellabilità previsti per le sentenze pronunciate secondo equità dall'art. 339 c.p.c.*” (cfr. Cass., sez. 2, ord. 9.11.2020, n. 25017).

4.3. Dunque, vanno precisate le ragioni che giustificano la liquidazione del danno *ex art.* 1226 e 2056 c.c., o meglio, va disegnato il perimetro di tale potere discrezionale.

Secondo un orientamento che si va consolidando, la Corte di cassazione ha chiarito che la liquidazione equitativa del danno, a norma degli artt. 1226 e 2056, c.c., presuppone la prova dell’esistenza di danni risarcibili, nonché l’obiettivo impossibilità o particolare difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare (cfr. Cass., ord. 24.08.2020, n. 17613 conformi Cass., ord. 22.01.2019, n. 1579, Cass., sent. 22.02.2018, n. 4310, Cass., sent. 22.07.2016, n. 15115, Cass., sent. 12.10.2011, n. 20990).

4.4. Ebbene, nel caso in oggetto, l’attore invoca la liquidazione del danno, senza però avere assolto compiutamente al proprio onere, quasi suggerendo al Giudice di surrogarsi a lui nel dare la prova dell’esistenza di un danno risarcibile.

Pertanto, la domanda di risarcimento del danno non può essere condivisa, mentre va accolta la domanda nella misura di € 4.271,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale (24.12.2021) al saldo effettivo.

5. Sussistono, infine, le condizioni per condannare la parte convenuta **CP_1**
[...] al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, co. 3°, c.p.c., in misura, pari ad € 3.000,00, da versarsi in favore di parte attrice.

5.1. Come descritto in premessa, infatti, con ordinanza 06.07.2022, veniva formulata una proposta conciliativa giudiziale *ex art. 185-bis, c.p.c.*, del seguente tenore: “ **CP_1**
[...] *si obbliga a corrispondere, a titolo dei fatti di cui è causa (r.g. n. 8/2022), in favore di Pt_1*
[...], la somma omnicomprensiva di € 3.900,00, inclusi accessori. Spese di lite compensate”.”, fornendo anche un convincimento alla base della formulazione della proposta conciliativa giudiziale.

5.2. A tal proposito, giova ricordare quanto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: «La condanna *ex art. 96, comma 3, c.p.c.* è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione» (cfr. Cass. S.U., sent. 13.9.18, n. 22405).

5.3. Nel caso in esame, il contegno del convenuto è stato caratterizzato da un abuso del potere di resistere in giudizio e di proseguire la causa, prima e dopo la formulazione della proposta giudiziale *ex art. 185-bis, c.p.c.*

Il vaglio giudiziale della domanda, seppure in sede conciliativa, non è stata adeguatamente valutata dalla parte, la quale dichiarava di non accettare la proposta conciliativa giudiziale con la seguente dichiarazione: “La presente per comunicare che il convenuto non accetta la proposta 185 bis cpc del 6.7. u.s.”.

Successivamente, la stessa ha rifiutato nuovamente di aderire alla proposta transattiva formulata nel corso delle operazioni peritali dallo stesso CTU, a ciò delegato.

5.4. In tale condotta, si rinviene la figura del resistente temerario, il quale mostra di non avere interesse ad esercitare il diritto di difesa *ex art. 24 Cost.*, in funzione dell'accertamento dei fatti rispetto alla sede processuale, bensì tiene un atteggiamento dilatorio e defatigatorio, pervicacemente radicato sulle proprie posizioni originarie.

E tuttavia, l'applicazione della condanna *ex art. 96, co. 3°, c.p.c.*, è proprio volta a dissuadere la parte ed il procuratore dal proporre azioni e/o dal coltivare difese pretestuose, dovendo rammentare che le azioni e/o il contegno processuale del resistente temerario comportano una dispersione delle risorse per la giurisdizione che si traducono concretamente non solo in un esborso ingiustificato per l'Erario ed in un rallentamento dei tempi processuali relativi al singolo procedimento ove tale contegno è stato attuato, ma determinano anche una compromissione per l'esercizio dei diritti da parte di chi chiede legittimamente giustizia in altri procedimenti pendenti dinanzi al medesimo Ufficio giudiziario.

5.5. Tale ultima valutazione si fonda sull'ovvia considerazione che coloro che sono comunque estranei al processo in cui si tenga la condotta ostativa e capziosa si vedono allungati i tempi di definizione dei procedimenti che li riguardano.

Ed è per tali ragioni che la pronuncia *ex art. 96, co. 3, c.p.c.*, può essere resa d'ufficio, senza istanza di parte, e può ugualmente prescindere dalla sussistenza di eventuali danni subiti dalle parti, ciò perché si trascende dall'ambito squisitamente privatistico (v. Cass., S.U. ord. n. 34349 del 15.11.2021).

5.6. La condanna per lite temeraria assume un pregnante rilievo pubblicistico: non è più presidio di tutela del diritto della singola parte danneggiata, bensì strumento di portata applicativa generale, di sanzione di ogni possibile abuso processuale, vale a dire di qualsivoglia tipo di condotta che si concreti in un abuso od in un uso distorto o deviato dell'agire o del resistere in giudizio, perciò stessa dannosa per l'interesse della collettività al corretto ed efficiente esercizio della funzione giurisdizionale.

In ultima analisi, è una condotta che nuoce al principio costituzionale del giusto processo.

5.7. Tutto quanto sopra chiarito, la parte convenuta *Controparte_1* va condannata al pagamento, ai sensi dell'art. 96, co. 3°, c.p.c., di una somma aggiuntiva, in misura pari ad € 3.000,00, oltre interessi dalla data odierna e fino a completo soddisfo, da versarsi in favore di parte attrice.

5.8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base al valore dichiarato, ai medi tariffari e per tutte le fasi giudiziali.

Analogo criterio della soccombenza regola i costi necessari per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio che restano integralmente a carico del convenuto.

P.Q.M.

Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede:

- 1) **accoglie** la domanda e, per l'effetto, **condanna** *Controparte_1* a corrispondere, in favore di *Parte_1*, la somma di € 4.271,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale (24.12.2021) al saldo effettivo;
- 2) **condanna** *Controparte_1* a rifondere, in favore di *Parte_1*, le spese di lite che si liquidano in € 277,23 per esborsi ed in € 5.077,00, a titolo di compenso professionale, oltre spese a *forfait* al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge;
- 3) **condanna** *Controparte_1* a corrispondere, in favore di *Pt_1* [...], l'importo di € 3.000,00, oltre accessori dalla data odierna e fino a completo soddisfo, ai sensi dell'art. 96, co. 3°, c.p.c.;
- 4) **dispone** che le spese di c.t.u. siano poste integralmente a carico del convenuto *Controparte_1*.

Forlì, 11 settembre 2024

Il Giudice
Dott. Emanuele Picci